

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DEL LOGO AICCEF

Approvato dal Consiglio Direttivo dell'A.I.C.C.e F. il 21 settembre 2018.

Art. 1 Competenza

Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione del Patrocinio dell'AICCeF e del diritto di utilizzo del logo AICCeF.

Art. 2 Patrocinio

Il Patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento dell'A.I.C.C.e F. ad iniziative di carattere scientifico, culturale e formativo ritenute aderenti ai principi e ai valori dell'AICCEF e della Consulenza familiare.

Per avere il patrocinio dell'AICCeF e l'uso del logo le iniziative promosse da Enti, Associazioni, organizzazioni, Soci e soggetti privati devono riguardare le tematiche descritte nell'art. 3.

Art. 3 Tematiche

Il patrocinio può essere richiesto per le tematiche relative alla Consulenza Familiare, alla relazione d'aiuto, alla comunicazione, alla coppia alla famiglia e alla genitorialità, alle dinamiche sociali e relazionali, agli strumenti educativi.

Art.4 Tipo di Patrocinio

Il patrocinio può essere concesso a titolo gratuito e a titolo oneroso.

A titolo gratuito il patrocinio viene concesso agli eventi che l'AICCeF considera di particolare rilevanza culturale, scientifica e professionale.

A titolo oneroso viene concesso agli altri eventi e viene previsto un contributo economico di cui all'art.9 .

In ambedue i casi la concessione del Patrocinio autorizza le organizzazioni, gli enti, le persone fisiche promotrici di un evento o di una manifestazione ad usare l'acronimo e il logo dell'Associazione su

tutto il materiale promozionale dell'iniziativa.

Art. 5 Patrocinio ai Soci

I soci Aiccef hanno diritto ad usare l'acronimo e il logo AICCeF in tutte le loro documentazioni pubbliche.

L'evento organizzato da un Socio, che risponde alle tematiche dell'art.3 e di cui egli è pienamente responsabile, gode del Patrocinio gratuito.

Art. 6

Patrocinio alle Scuole riconosciute

Gli eventi organizzati dalle Scuole riconosciute, aderenti al precedente articolo 3, beneficiano del patrocinio gratuito.

Art. 7 Patrocinio a non Soci

Le organizzazioni, gli enti, le persone fisiche promotrici di un evento o di una manifestazione per cui viene richiesta la concessione del Patrocinio AICCeF, del logo e dell'attribuzione dei crediti formativi, sono soggetti al pagamento del contributo economico di cui all'art. 4.

Art. 8 Patrocinio a terzi

Il Patrocinio e il logo dell'AICCeF vengono rilasciati a titolo oneroso:

-ad enti e organizzazioni promotrici di eventi seminari, conferenze,, convegni o giornate di studio, cui partecipa il Socio AICCeF, che abbiano come contenuto argomenti aderenti alle tematiche di cui all'art. 3;

- a Consulenti pubblici e privati promotori di eventi come sopra indicati.

Art.9 Contributo economico

Il Patrocinio dell'AICCeF a titolo oneroso prevede il versamento dei diritti di

Segreteria per un ammontare pari a € 30,00.

Art. 10 Modalità di richiesta

Le richieste di patrocinio, sia a titolo gratuito che oneroso, vanno effettuate almeno 30 giorni prima dell'evento da patrocinare, attraverso l'invio del modulo online, predisposto nel sito www.aiccef.it, canale tematico: Patrocinio e CFP.

Allegando, nel caso, prova dell'effettuato versamento dei diritti di Segreteria, se il Patrocinio è a titolo oneroso.

Art. 11 Pubblicità dell'evento

Gli eventi patrocinati dall'AICCeF sono pubblicati sui mezzi di informazione dell'Associazione.

Art. 12

Riconoscimento Crediti Formativi

I crediti formativi professionali per i Consulenti della coppia e della famiglia, correlati alla richiesta di concessione del Patrocinio e del Logo, saranno attribuiti contestualmente ad essa e calcolati in base agli artt. 10, 11, 12 e 13 del Regolamento sul Sistema di attestazione dell'AICCeF.

Art.13 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del 1 gennaio 2019.

Le richieste in esame a tale data seguiranno il regime precedente.